



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

Via Vittorio Emanuele II, 4 26845 Codogno

Tel. 0377-3141 – Fax 0377-35646

C.F. e P.IVA 02031600154

e-mail : protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

www.comune.codogno.lo.it

Relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito con legge n. 221/2012 concernente i criteri di scelta del contraente per l'affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CODOGNO

PREMESSA

Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. N. 194 in vigore dal 20 ottobre 2012), all'art. 34, comma 13 (ora c. 20 testo coordinato con la legge di conversione n. 221/2012) prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Ricordato che la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel territorio del Comune di Codogno istituiti con delibere di Giunta Comunale n. 246/2001, 186/2006, 86/2008, 16/2009 e 157/2010 tramite l'utilizzo dei parcometri o altri sistemi automatizzati di riscossione del pagamento è affidata alla Società A.I.P.A. sino all' 11.09.2014.

Considerato che l'Amministrazione Comunale a seguito di un puntuale esame del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ha indicato di effettuare l'Affidamento a terzi di detta prestazione tramite una concessione di servizi per un periodo di anni tre.

Si rende necessario dare atto pertanto espressamente:

1. Delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. Della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

3. Dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Ciò PREMESSO, con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

1) LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO

Ricordato che:

- La nozione interna di “servizio pubblico locale a rilevanza economica”, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea deve essere considerata omologa a quella comunitaria di servizio di Interesse Generale, ove limitata all’ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004 (Corte Costituzionale 325/2010);
- i “servizi di interesse generale” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio;
- gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico; tutto ciò ricordato si sottolinea che il servizio oggetto di affidamento riguarda i parcheggi pubblici a pagamento da gestire anche attraverso lo scassetto di parcometri e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, e la fornitura di personale di sorveglianza (n.2 unità di cui una part-time) per l’accertamento delle violazioni.

Il servizio di parcheggio a pagamento su aree comunali che questa Amministrazione ha intenzione di affidare, include la garanzia della perfetta funzionalità del servizio con risorse sia strumentali che umane in grado di assicurare, in ogni ambito e fase del servizio, la necessaria efficacia dello stesso.

Con riferimento al contenuto specifico delle attività comprese nella gestione di affidamento, si può certamente affermare che questi siano assimilabili ai servizi pubblici locali; in particolare assume la configurazione di concessione di pubblico servizio (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, sez. I, 09 gennaio 2007, n. 4) quando la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall’autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l’utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione.

Ciò posto, si è ritenuto che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l’affidamento ad un soggetto terzo dei servizi in questione.

2) LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA

Con determinazione del Responsabile del Settore di Polizia Locale, facendo seguito agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale, si procederà all’indizione di una procedura di gara aperta che prevede l’affidamento del servizio ad un soggetto Concessionario, secondo la procedura prevista dall’art. 30 del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. da aggiudicare a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

3) I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICAMENTE PREVISTE

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Essendo le aree su cui sono stati individuati i parcheggi un bene demaniale, la cui gestione, come si è detto, comporta lo svolgimento di specifiche attività di gestione e controllo, si è provveduto ad inserire nel capitolato tutta una serie di obblighi espressamente indicati nello stesso documento ai quali il concessionario dovrà necessariamente uniformarsi.

In merito alle compensazioni economiche, l'importo presunto a base d'asta IVA esclusa (per 24 mesi) risulta essere composto dal valore medio dei ricavi avuti nell'ultimo triennio – anni 2011, 2012, 2013 – per la gestione dei parcometri in Codogno.

CONCLUSIONI

L'ente intende, pertanto, individuare un'impresa che svolga in via continuativa e professionale le attività predette nel rispetto della normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni che saranno oggetto del Capitolato Speciale, del bando di gara, del disciplinare di gara e di tutti gli altri atti di gara che andranno a costituire *lex specialis* dell'intera procedura.

L'attività sarà svolta, in particolare, ai fini dell'applicazione delle procedure vigenti previste:

- dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*modifiche al sistema penale*);
- dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (*nuovo codice della strada*);
- dal Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (*regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);
- dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (*norme in materia ambientale*);
- dal Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato e relativo regolamento approvato con Regio decreto del 23 maggio 1924 n. 827;
- dai regolamenti comunali;

nonché, in genere, la normativa riguardante la materia oggetto della concessione e da ogni altra norma applicabile.

LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il codice degli appalti pubblici, costituito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (emanato a seguito della Direttiva 18/2004/CE e che ha accorpato i precedenti Decreti legislativi in materia di appalti di lavori, forniture e servizi), sin dai primi articoli chiarisce l'oggetto (art.1) della disciplina, precisando che essa attiene ai *"contratti delle stazioni appaltanti ... aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere"*.

Secondo l'accezione comunitaria, trasposta nello stesso Codice (art. 3 e 12 e, nello specifico, anche art. 30), *"concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i"*

servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”; rispetto a tale tipologia, l’art. 30 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. costituisce l’unica norma del Codice applicabile alle concessioni, dovendosi per il resto ritenere esclusa l’applicazione della Direttiva comunitaria (in tal senso vd. anche l’art. 17 Direttiva CE n. 18/2004).

Quindi, come già sottolineato, nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava (in tutto o in parte) sugli utenti, mentre nell’appalto di servizi spetta all’amministrazione l’onere di compensare l’attività svolta dal soggetto economico privato.

Alla luce di quanto sopra è evidente che il rapporto che andrà ad instaurarsi tra l’Amministrazione Comunale e la Società aggiudicataria dell’affidamento sarà di natura concessoria e, pertanto, regolata dall’art.30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Tale regime pur non essendo tipizzato sul piano normativo comunitario, costituisce comunque una procedura concorsuale in grado di considerare ed assicurare il rispetto dei principi comunitari, che discendono dal Trattato, su cui basa il sistema degli affidamenti e, pertanto, l’Ente dovrà in ogni caso garantire ed applicare i principi riguardanti:

- a) il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti;
- b) la libera circolazione delle merci;
- c) la libertà di stabilimento;
- d) la libera prestazione di servizi;
- e) la parità di trattamento;
- f) la trasparenza;
- g) la proporzionalità;

La modalità di scelta del contraente, per i motivi su esposti sarà disciplinata dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. previo esperimento di procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui in argomento e pubblicazione degli atti di gara resi noti secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Codogno lì 14.07.2014

La Responsabile del Settore Polizia Locale

Bertè d.ssa Ilaria